

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1179 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Fabrizio POLESE, e della società ASD CORENO ROYAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Fabrizio POLESE, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coreno Royal, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., dagli artt. 33, comma 1, e 39, comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. nonché dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 17.7.2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coreno Royal, consentito e comunque non impedito che il sig. Francesco Antonio Campanale, allenatore Uefa C, a partire dalla fine del mese di novembre 2025 e fino al 22 gennaio 2026, svolgesse in occasione delle sedute di allenamento l'attività di conduzione tecnica della squadra militante, nella stagione sportiva 2025-2026, nel campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone; ciò sebbene il sig. Campanale non fosse né in possesso dell'abilitazione necessaria per la conduzione tecnica della squadra né tesserato per la società A.S.D. Coreno Royal;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 91 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Coreno Royal, disposto, al termine della gara A.S.D. Coreno Royal – A.S.D. Vis Sgurgola Calcio del 22 febbraio 2026, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone, la revoca del rimborso forfettario delle spese pari a euro 300 mensili riconosciuto al calciatore sig. Francesco Antonio Aceti, tanto in ragione del rendimento negativo delle prestazioni atletico-sportive e dello scarso impegno dimostrato dallo stesso in occasione delle sedute di allenamento e delle gare di campionato, disponendo che l'allenatore della squadra, sig. Francesco Antonio Campanale, ne desse comunicazione al calciatore in occasione della prima seduta di allenamento utile; inoltre, il sig. Polese, a seguito della comunicazione effettuata al sig. Francesco Antonio Aceti in data 24 marzo 2026 dall'allenatore della squadra, consentiva e comunque non impediva che il predetto calciatore non fosse più inserito nelle distinte ufficiali di gara, né fosse convocato dall'allenatore in occasione delle sedute di allenamento così come in occasione delle seguenti gare del Campionato di Seconda Categoria, girone I, della Delegazione Provinciale di Frosinone: A.S.D. Piglio Scalambra Serrone – A.S.D. Coreno Royal del 28 marzo 2026; A.S.D. Coreno Royal – A.S.D. Polisportiva Vallecorsa del 19 aprile 2026; A.S.D. Tufano Calcio – A.S.D. Coreno Royal del 26 aprile 2026; A.S.D. Coreno Royal – A.S.D. Vis Sora 07 del 3 maggio 2026 e A.S.D. Atletico Colosseo Cassino – A.S.D. Coreno Royal del 9 maggio 2026;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 28bis, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dagli artt. 1, 2, 10, commi 1 e 7, e 12, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per non avere lo stesso, entro dodici mesi dalla pubblicazione delle "Linee Guida FIGC" di cui al Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, provveduto alla predisposizione ed all'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, nonché per avere lo stesso

omesso di procedere alla nomina, entro il 31 dicembre 2024, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società dallo stesso rappresentata;

ASD CORENO ROYAL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il sig. Antonio Polese e, a far data dal 23 gennaio 2026, il sig. Francesco Antonio Campanale e nel cui interesse quest'ultimo ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva dalla fine del mese di novembre 2025 al 22 gennaio 2026;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Fabrizio POLESE,
 - Società ASD CORENO ROYAL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio Polese;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio POLESE,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD CORENO ROYAL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò